

**RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE
CON FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI –
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020**

Signori Soci,

con la presente Vi relazioniamo sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/09/2021 e consegnato al collegio unitamente alla Nota Integrativa e il rendiconto finanziario, alla Relazione sulla Gestione, alla relazione sul governo societario.

Abbiamo esercitato, così come previsto dallo Statuto della Società, e dalla delibera assembleare, anche l'attività inerente la revisione legale dei conti, oltre all'attività di vigilanza amministrativa.

Il Collegio quindi provvede a redigere la presente relazione unitaria secondo le indicazioni fornite in materia dal CNDCEC, la quale contiene:

- nella sezione A) la "Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39";
- nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

1. Relazione sul bilancio d'esercizio

L'Organo di revisione ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della SRR ATO 4 AG Est, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal rendiconto finanziario, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. L'Amministrazione ha altresì provveduto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a redigere la relazione sul governo societario, che le società in controllo pubblico hanno l'obbligo di pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Il bilancio riclassificato – come predisposto dall'Amministrazione - presenta un attivo patrimoniale di € 6.466.678, un patrimonio netto di € 10.000 e un risultato dell'esercizio prima delle imposte, di € 62.420, ed un utile netto di esercizio di € 0 (zero).

2. Portata della revisione legale svolta e dei principi di revisione osservati

La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo del tutto indipendenti rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. In relazione a ciò abbiamo esercitato il giudizio professionale mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione.

Pertanto:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- abbiamo quindi acquisito elementi probativi che riteniamo sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.

Inoltre: •

- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.
- Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

2.1. Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e - nei termini previsti dalla legge - per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

2.2. Responsabilità Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio.

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

2.3. Responsabilità del Collegio sindacale nell'espletamento delle funzioni di Revisore

È responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

Per ragionevole sicurezza s'intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Afferisce al revisore la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

3. Giudizio

A giudizio dei sottoscritti, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della SRR ATO 4 AG Est al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avendo nella nota integrativa gli amministratori fornito ogni notizia utile, anche non risultante dallo stato patrimoniale ed anche verificatasi dopo la chiusura dell'esercizio. Tuttavia sussistono fatti meritevoli di essere portati all'attenzione della compagine societaria, che è interamente pubblica.

Richiami d'informativa

Si richiama in questa sede quanto riportato dagli amministratori sulla relazione della gestione (pag. 3 e 6) come ripreso anche nella relazione sul governo societario (pagg. 7 e 8) che - per quanto non sia documento facente parte degli atti di bilancio,

costituisce pur sempre informativa ai soci – circa il (dis)equilibrio finanziario ingenerato dal ritardo - ormai strutturale - con il quale pervengono le rimesse da parte dei soci per la copertura dei costi sostenuti dalla società per il suo funzionamento, costituiti in massima parte dalle spese per il personale.

Ciò si ripercuote in ritardi nel pagamento delle spettanze al personale e mancati pagamenti alle scadenze previste delle somme dovute ai fondi di previdenza complementare, all'Erario ed agli enti previdenziali, con necessità di piani di rientro e aggravio per sanzioni ed interessi, che potrebbe configurare - potenzialmente - ipotesi di danno erariale e di sanzioni penali in capo agli amministratori. Tuttavia si dà atto che nel corso del 2020 c'è stato un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti sul rispetto delle tempistiche previste dalla normativa per il pagamento delle ritenute irpef e dei contributi inps.

Nonostante ciò, sussiste però l'esistenza di notevoli incertezze che possono far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale, secondo i canoni ordinari.

Tali dubbi derivano principalmente dal mancato regolare incasso dei crediti vantanti nei confronti dei clienti tra cui anche i soci e dal rischio di soccombenza per le cause del lavoro intraprese da alcuni tutt'ora dipendenti, provenienti dall'ex comparto Dedalo Ambiente (con sentenza di primo grado attualmente a loro favore) i quali rivendicano compensi da indennità da superminimo (come evidenziato anche in Nota Integrativa a pag 26).

Tale rischi sono stati più volte evidenziati alla società da questo Collegio, esortando la società a risolvere con la dovuta urgenza le problematiche relative ai contenziosi in essere con i dipendenti, a valutare se vi sono i presupposti per intraprendere azioni di responsabilità e ad intraprendere azioni concrete per il recupero dei crediti anche nei confronti dei clienti non soci come da pec del 12/04/2021.

Considerato il continuo ritardo nell'incasso dei crediti **il collegio esprime un rilievo** in ordine alla valutazione dei crediti e nello specifico, in relazione al mancato accantonamento a fondo rischi su crediti con particolare riferimento a quelli vantati nei confronti dei clienti non soci per i quali non risulta intrapresa alcuna azione di recupero.

Il rilievo sopra formulato, ad avviso del Collegio, può essere considerato "significativo" ma non "pervasivo" per il bilancio.

Il Collegio anche se il settore in cui opera la società non viene preso in considerazione dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" ha provveduto a calcolare lo stesso gli indicatori di allerta, quali elaborati da parte del CNDCEC come previsto dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", al fine di mettere in risalto lo stato di salute della società e l'eventuale emergenza dello stato di crisi.

La verifica effettuata sul primo indicatore (PATRIMONIO NETTO valore ottenuto pari a 9.281) ha poca significatività, stante la natura consortile della società che fa sì che la società – in concreto - non consegua né utili, né perdite. La verifica effettuata sul **debt service coverage ratio** (DSCR) non è stata effettuata in quanto, si ritiene non sufficientemente affidabile per la inadeguatezza dei dati prognostici, in quanto i flussi di cassa attesi sono altamente aleatori data la mancata sottoscrizione dei piani di rientro da parte dei Comuni.

Pertanto in ossequio al codice della crisi, il Collegio ha calcolato i cinque indici previsti dall'art. 13, comma 2 del cci. Nel calcolare i suddetti indici come anticipato in precedenza si è incontrata una difficoltà oggettiva data dall'assenza del settore in cui opera la società (settore O – Amministrazione pubblica e difesa) nella tabella prevista dal codice per verificare il superamento delle soglie previste dalla normativa. Al fine di verificare se sussiste il congiunto superamento dei cinque indici previsti, si sono utilizzati i valori soglia previsti dal settore delle forniture di acque e reti fognarie in quanto ritenuto il più idoneo ad esprimere le dinamiche aziendali in cui opera la società.

Nella simulazione effettuata solo due dei cinque indici sono risultati superiori alle soglie previste (l'indice di adeguatezza patrimoniale con un valore ottenuto pari a 0,29% su un intervallo di valore soglia da - • a +6,70% ,e l'indice di indebitamento previdenziale o tributario con un valore ottenuto pari a 22,72 su un intervallo di valore soglia da 6,50% a + •) mentre l'indice di sostenibilità degli oneri finanziari è risultato non calcolabile per l'assenza di valori nella voce di bilancio A)1.

Tuttavia il Collegio, sulla base delle analisi condotte rileva significative incertezze sulla continuità aziendale.

Inoltre, anche quale richiamo d'informativa, si segnala che alla pag. 7 della Relazione sulla gestione, l'Amministrazione riferisce dell'avanzato stato di esame

presso l'ARS del DDL di riforma del sistema di gestione integrata dei rifiuti. Tale riforma prevede che le SRR vengano deprivate del loro ruolo di regolamentazione del sistema, e pertanto sussisterà nei fatti l'impossibilità sopravvenuta di conseguimento dello scopo sociale, con l'inevitabile conseguenza della messa in stato di liquidazione della società fino all'estinzione della stessa, ovvero sua trasformazione in altra tipologia di soggetto giuridico, senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

In merito alle informazioni riportate in nota integrativa sulle parti correlate, l'amministrazione a pag. 26 riferisce: *"Voce non rilevata per la mancata trasmissione del bilancio di esercizio della APEA S.r.l. in cui si detiene la quota totalitaria della società."*

Considerato che la società detiene la quota totalitaria dell'APEA, esercitando un controllo totalitario sulla stessa, il collegio esprime un rilievo in ordine al mancato riporto dei dati di bilancio della suddetta società partecipata, in quanto la società avrebbe dovuto adoperarsi per tempo per ottenere i suddetti dati, tenendo presente che il bilancio inerente il 2020 è stato tra l'altro approvato dal cda in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa.

Sulla nozione di "parti correlate" e sulla necessità di informazione puntuale sulle operazioni poste in essere dalla società con le suddette è opportuno soffermarsi. Il legislatore pone particolare attenzione alla trasparenza in tema di parti correlate, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, l'eventualità che gli amministratori pongano in essere condotte difformi da quelle ordinarie, potenzialmente in grado di generare pregiudizio per soci e creditori sociali. La nozione di parte correlata a cui il nostro ordinamento fa riferimento è contenuta nei principi contabili internazionali allo IAS 24, in base al quale ***"una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio."***

(A)Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(B)Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)". L'art. 2427 C.C., al n. 22-bis, precisa che l'informativa sulle operazioni tra parti correlate è subordinata alla presenza contemporaneamente di 2 requisiti:

- il requisito dimensionale della rilevanza;
- l'operazione sia condotta a condizioni non conformi a quelle di mercato.

Sebbene permanga sempre la facoltà di riportare l'informativa circa le operazioni tra parti correlate, l'obbligo invece sorge nel solo caso in cui entrambe le condizioni siano rispettate. Il legislatore non fornisce una definizione al concetto di rilevante, per cui è opportuno rifarsi alla nozione di "rilevanza" contenuta nell'OIC 11, che identifica come "rilevanti" quelle operazioni che hanno un effetto significativo o rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei suoi destinatari. Nel documento pubblicato dal CNDCEC nel marzo 2010 vengono proposti riferimenti oggettivi per determinare la rilevanza. Il documento propone la soglia quantitativa del 5% come limite del rapporto tra il corrispettivo dell'operazione/i ed i ricavi della società. Per quanto riguarda il disallineamento con le condizioni di mercato, con esso non si fa riferimento al solo valore economico dell'operazione, ma vanno considerate anche i tempi di pagamento, le motivazioni che hanno portato al

compimento dell'operazione e le ragioni che hanno spinto ad effettuare l'operazione con una parte correlata e non con soggetti terzi.

Nella fattispecie concreta, l'attività espletata dalla società è rivolta quasi esclusivamente nei confronti della partecipata e dei soci Enti Locali, quest'ultimi in virtù di quanto sopra riportato rappresentano pertanto anch'essi delle parti correlate.

Si evidenzia che ai sensi dell'art.2497 bis del c.c., non sono stati esposti in Nota Integrativa neanche i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio degli enti che esercitano sulla società l'attività di direzione e coordinamento". Tali dati, trattandosi di Enti pubblici, sono comunque disponibili *aliunde*, per cui non si ravvisa documento da tale omessa forma di pubblicità.

Tuttavia ritiene il Collegio che con le tabelle riportate a pagina 27, 28, 29, 30 e 31 – se pur non in maniera esaustiva – siano rappresentati in modo sostanziale l'entità delle operazioni realizzate con le parti correlate, precisandone l'importo e la natura del rapporto.

Inoltre, in merito a quanto riportato nella nota integrativa a pag. 27 e sulla relazione sulla gestione a pagina 6: Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento – art. 2497 bis del codice civile il Collegio, tenuto conto sia di quanto riportato dall'ANAC nelle delibere 8/2015 e 1134/2017 nonché della recente delibera della Corte dei Conti n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 20 giugno 2019¹, in base alla presunzione di cui disposto dall'art. 2497-sexies del codice civile, è del parere che la situazione di controllo congiunto ex art. 2359 del codice civile determini anche una situazione di direzione e coordinamento (congiunto) da parte degli EE.LL. soci, come correttamente riportato in nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Si segnala quindi che gli amministratori **sono tenuti ad operare i dovuti adempimenti in materia di pubblicità ex art. 2497-bis cod. civ.**, operando l'iscrizione prevista presso la sezione del registro delle Imprese presso la competente CCIAA.

¹ *Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale,..., ritengono che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile.*

Nell'ultimo triennio, questo Collegio Sindacale ha visto susseguirsi ben tre Presidenti del Consiglio di amministrazione. I predecessori dell'attuale Presidente in carica pro-tempore, hanno rassegnato le motivate dimissioni proprio a causa delle problematiche sopra descritte e non risolte. Ad ogni assemblea dei soci, Il Collegio, ha evidenziato ai soci le difficoltà finanziarie registrate dalla società e la necessità di dover effettuare dei piani di rientro a copertura delle singole esposizioni dei Comuni/Clienti verso la società.

Della proposta di sottoscrizione di piani di rientro dei debiti, da parte dei Comuni che in altre occasioni si sono dichiarati favorevoli alla loro sottoscrizione, ad oggi duole constatare che quasi nessuno ha provveduto a sottoscrivere un impegno in tal senso, causando, perciò, un ulteriore aggravio della situazione finanziaria.

Tali crediti insoluti già alla chiusura dell'esercizio configuravano una chiara situazione di criticità, potenzialmente determinante di una significativa incertezza sulla continuità aziendale, per cui si configuravano già allora (31.12.2020) i presupposti di cui al paragrafo 23 dell'OIC n. 11, come richiamato dall'OIC interpretativo n. 6 del giugno 2020 , par. 10.

Né gli amministratori, pur sussistendo ed essendo state evidenziate tali significative incertezze, hanno posto in essere tutto quanto indicato dal OIC 11 par. 22².

Ritiene il Collegio che le suddette criticità potranno essere superate solo grazie ad un' incisiva e proficua azione di recupero dei crediti vantati, e ad una effettiva risoluzione della controversia in corso con i dipendenti. E' di vitale importanza che queste decisioni vengano prese nel più breve tempo possibile.

Diversamente l'organo di controllo potrebbe essere costretto ad intraprendere le conseguenti azioni previste dalla normativa, dandone informativa alle competenti Autorità.

² Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

A nostro giudizio la relazione sulla gestione – tenuto conto di quanto riportato anche nella relazione sul governo societario - è coerente con il bilancio d'esercizio della SRR ATO 4 AG Est. al 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto già esposto in ordine ai richiami d'informativa sulle significative incertezze esistenti in ordine alla continuità aziendale.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

I. Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Il Collegio dichiara di avere adeguata conoscenza in merito alla società e per quanto concerne:

- la tipologia dell'attività svolta;
- la sua struttura organizzativa e contabile;

Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È, quindi, possibile confermare che:

- L'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale.
- L'assetto organizzativo risente dell'assegnazione di parte del personale presso i Comuni e gli ARO, l'Organo di controllo pro-tempore ha, in corso di esercizio, evidenziato le carenze dell'assetto organizzativo ed amministrativo, riferendo all'Organo di amministrazione per i correttivi del caso.
- La dotazione delle strutture informatiche è stata adeguata alle esigenze, e dovrà essere implementata per assicurare le norme di sicurezza in materia di trattamento dati personali, *privacy* e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (D.Lgs. 231/01).

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio in corso di esercizio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi - come anche quelli derivanti da perdite su crediti - monitorati con periodicità costante.

Si sono anche avuti confronti con i professionisti che assistono la società in tema di consulenza e assistenza contabile, fiscale e del lavoro, su temi di natura tecnica e specifica.

Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze postulate dall'andamento della gestione, riferendo puntualmente all'Organo di amministrazione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali si è ridotto in modo sostanziale rispetto all'esercizio precedente, per l'assegnazione di diverse unità ad altri servizi/uffici;
- il livello della sua preparazione tecnica è sostanzialmente adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali per la pregressa professionalità ed esperienza acquisita, anche se si rileva un notevole ritardo nell'avvio dell'elaborazione interna delle buste paghe. Tuttavia deve comunque essere ulteriormente formato per ciò che attiene le problematiche anticorruzione,

trasparenza, *privacy* e responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche.

Stante la complessità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'Organo di Amministrazione e dal Direttore generale con periodicità anche inferiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione.

Da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma, pur nello stato emergenziale in cui si è operato.

Laddove siano state riscontrate anomalie e/o deviazioni da quanto previsto dall'ordinamento, il Collegio ha operato puntuali osservazioni/rilievi, sia in sede di riunioni dell'Organo di Amministrazione, sia con propri atti ritualmente recapitati all'Organo di Amministrazione, il quale peraltro ha avuto ed ha libero accesso al libro verbali dell'Organo di controllo.

Per ciò che concerne l'assetto organizzativo, la società si è formalmente adeguata agli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ma permangono carenze organizzative in materia di tutela della *privacy* e di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, nonché sul monitoraggio delle situazioni di crisi.

La società deve quindi ancora adeguarsi:

- alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 circa l'ufficio di controllo interno sul rischio di crisi aziendale;
- a quanto previsto dall'ANAC e dallo stesso Statuto in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e delle persone giuridiche;
- a porre in essere gli ulteriori adempimenti in materia di *privacy* (DPIA) prescritti per le PP.AA. e i soggetti in controllo pubblico.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state sostanzialmente conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse sostanzialmente conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state poste dall'Organo di controllo interno specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società ed all'adeguatezza del sistema amministrativo, che evidenziano carenze significative;
- per ciò che concerne l'assetto contabile, si ritiene di poter fornire assicurazione sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il Collegio non ha avuto richieste né rilasciato pareri previsti dalla legge.

Inoltre si evidenzia che la società ha regolarizzato sotto il profilo contabile i rapporti con i Comuni ed i soggetti gestori del servizio, conformemente a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'atto di interpello formulato dalla società medesima, ma deve ancora completare l'emissione delle note di credito o delle fatture di conguaglio direttamente al COMUNE per la differenza fatturata in eccesso o in difetto per la quota ancora da fatturare e/o da incassare.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Collegio sindacale ha preso atto che l'Organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "*tassonomia XBRL*", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il bilancio della società è redatto nella forma ordinaria, ed è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa, preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall'organo di amministrazione solamente in data 29/09/2021.

Al riguardo il Collegio richiama il rispetto della tempistica prevista dallo Statuto e dal Codice civile.

Il bilancio risulta quindi costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha predisposto la relazione sul governo societario;
- tali documenti sono stati consegnati al Collegio unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;
- non è stato redatto il bilancio consolidato con la partecipata APEA SRL in quanto esonerati per legge, si segnala che la suddetta partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo nominale pari ad euro 10.000,00 e che non sono riportati in nota integrativa i dati di bilancio al 31/12/2020 della partecipata. Quest'ultima anomalia è stata evidenziata nel paragrafo richiami d'informativa ed è oggetto di uno specifico rilievo da parte del Collegio.
- il bilancio è stato redatto in forma ordinaria, essendo stati superati nell'ultimo biennio due dei tre parametri previsti dalla Legge (attivo patrimoniale, lavoratori dipendenti);

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. si segnala che non risultano iscritti in bilancio immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle voci B-I-1) e B-I-2);
- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il Collegio ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- in merito alle informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati ed alle immobilizzazioni finanziarie, si segnala che la società non detiene strumenti finanziari derivati, ed immobilizzazioni finanziarie rientranti nella suddetta fattispecie;
- in merito al fondo rischi accantonamento emolumenti dipendenti si consiglia di destinare le eventuali somme residue dei premi di produttività che non verranno corrisposti a maggiore copertura dei rischi derivanti dal contenzioso del lavoro;
- in merito alla mancata costituzione del fondo svalutazione crediti, il Collegio ha nel paragrafo richiami d'informativa, effettuato uno specifico rilievo.
- non è stato ancora costituito il fondo di dotazione di cui all'art. 7, co.4, della L.R. 9/2010;
- la società non ha ancora istituito l'Organismo di vigilanza, ex art. 6 D.lgs. 231/01.

Abbiamo riscontrato che gli amministratori negli atti di bilancio riferiscono di ritenere, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e delle caratteristiche del business aziendale, nonché del disposto di cui all'art. 7 del DL 23/2020, che il COVID-19 non avrà alcun effetto sulla continuità aziendale, data la peculiarità del settore in cui opera la società.

Il Collegio concorda con quanto riferito dagli amministratori, tuttavia evidenzia che la continuità aziendale è comunque minata dal mancato regolare incasso dei crediti vantanti nei confronti dei clienti tra cui anche i soci e dal rischio di soccombenza per le cause del lavoro intraprese da alcuni tutt'ora dipendenti, provenienti dall'ex comparto Dedalo Ambiente.

In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio, il Collegio non ha nulla da osservare, posto che non vi sono utili/perdite d'esercizio data la natura consortile della società.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, risulta essere pari a zero, essendo la società in totale controllo pubblico e espletando attività di mera regolamentazione, non ha scopo di lucro prevalente, anche per la sua natura consortile.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Collegio invita l'assemblea a considerare i possibili effetti dei due rilievi, esposti nel paragrafo "richiami d'informativa", nonché le superiori osservazioni e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

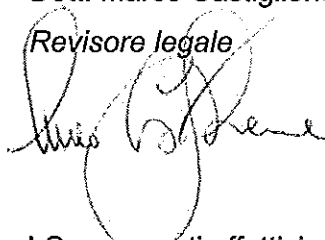
Agrigento, 19 Ottobre 2021

Il Collegio sindacale

Il Presidente

Dott. Marco Castiglione

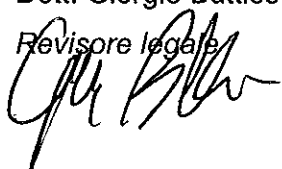
Revisore legale



I Componenti effettivi

Dott. Giorgio Buttice

Revisore legale



Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino

Revisore legale

